

DECRETO n. 36/2025/SD

LA DIRETTRICE

VISTO il vigente Statuto di Ateneo, in particolare l'art. 29;

VISTO il Regolamento di Ateneo di organizzazione e funzionamento dei Dipartimenti, emanato con DR/2025/2770 del 16/06/2025, in particolare l'art. 4, lett. n);

RITENUTO opportuno disciplinare con apposito regolamento l'erogazione di contributi a supporto delle attività dei giovani ricercatori;

VISTA la Delibera n. 11, lett. b – *Assegnazioni Ricerca 2025*, con la quale il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 19/02/2025, ha destinato € 30.000 al supporto delle attività dei giovani ricercatori;

VISTA la Delibera n. 6 del 23/06/2025, con la quale il Consiglio di Dipartimento ha espresso parere favorevole all'approvazione del Regolamento per l'erogazione di contributi da parte del Dipartimento per la pubblicazione di prodotti della ricerca dei giovani ricercatori;

DECRETA

È emanato – nel testo allegato, quale parte integrante del presente Decreto – il *Regolamento per l'erogazione di contributi da parte del Dipartimento per la pubblicazione di prodotti della ricerca dei giovani ricercatori*.

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Dipartimento.

LA DIRETTRICE
Prof.ssa Maria Rosaria Santangelo

Regolamento per l'erogazione di contributi da parte del Dipartimento per la pubblicazione di prodotti della ricerca di giovani ricercatori

Il Dipartimento di Architettura (DiARC) dell'Università degli Studi di Napoli Federico II,

PREMESSO che

- il DiARC, come deliberato nel Consiglio del 19/02/2025, intende supportare le attività dei giovani ricercatori;

CONSIDERATO che

- il Piano Triennale di Sviluppo e Programmazione (PTSP) del Dipartimento ha tra i suoi obiettivi quello di “Incrementare la produzione scientifica complessiva, specialmente su riviste nazionali/internazionali e di classe A o indicizzate WOS/ SCOPUS”;

ADOPTA il seguente Regolamento finalizzato a supportare le attività di ricerca dei giovani ricercatori attraverso un contributo alle spese di pubblicazione dei prodotti della ricerca.

Articolo 1 – Risorse finanziarie

Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, annualmente il DiARC individua risorse finanziarie destinate a contribuire alle spese di pubblicazione di prodotti di ricerca dei ricercatori che rientrino nelle tipologie e possiedano i requisiti indicati all'articolo 2.

Il contributo riconosciuto a ogni ricercatore che ne faccia richiesta non può superare l'importo annuale di € 3.000,00. A seguito dello stanziamento in bilancio, il DiARC stabilisce la data a partire dalla quale è possibile presentare istanza di riconoscimento del contributo e le relative modalità di presentazione. Il contributo è erogato a sportello fino a esaurimento dei fondi annualmente stanziati. Esauriti i fondi annualmente stanziati, ulteriori istanze sono valutate esclusivamente nei limiti dei fondi che tornino disponibili per le finalità di cui al presente regolamento a causa della non avvenuta pubblicazione nei termini di prodotti di ricerca come specificato al successivo articolo 5.

Articolo 2 – Requisiti per l'accesso al fondo

Hanno titolo a presentare richiesta di finanziamento i giovani ricercatori intesi come:

- a) Ricercatori a tempo determinato di cui alla Legge n. 240/2020, art. 24, comma 3, lettera a (RTDA);
- b) i titolari di Contratti di ricerca di cui alla Legge n. 79/2022, art. 14, comma 6-septies, da ora innanzi entrambi definiti “Richiedenti”.

Non possono accedere al fondo di cui all'articolo 1 altre categorie di ricercatori/docenti strutturati nel DiARC, quali Ricercatori a tempo determinato RTDB, ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT), Ricercatori a tempo indeterminato, Professori Associati, Professori Ordinari. Non possono, altresì, accedere al fondo i ricercatori non strutturati quali, ad esempio, assegnisti di ricerca, titolari di borse di ricerca post-dottorato, dottorandi di ricerca, titolari di borse di ricerca.

Non possono accedere al fondo gli RTDA che, al momento della richiesta, risultino titolari, sulla base dei dati di U-GOV, di altri fondi di ricerca nella qualità di Responsabili/Principal Investigator di Unità di Ricerca (di progetti di ricerca Regionali, Nazionali, Europei), ad eccezione dei fondi per la ricerca dipartimentale e dalle convenzioni/accordi conto terzi.

Ciascun Richiedente non può presentare più di una istanza all'anno e comunque non prima che siano decorsi dodici mesi dalla effettiva pubblicazione del prodotto di ricerca per il quale sia stato concesso un precedente contributo.

Articolo 3 – Tipologia di pubblicazioni finanziabili

Il finanziamento della pubblicazione è destinato esclusivamente alle seguenti tipologie di prodotti della ricerca:

- Monografie;
- Riviste indicizzate Scopus;
- Riviste indicizzate Web of Science (WOS);
- Riviste scientifiche di Classe A.

Alla richiesta di finanziamento il richiedente deve allegare la seguente documentazione:

- per le Monografie, la bozza di manoscritto e il preventivo dell'Editore che ne curerà la stampa, con specificazione del numero di copie;
- per le Riviste (Scopus, WOS e Classe A), il manoscritto impaginato e pronto per la sottomissione e il costo di pubblicazione così come riportato sul sito Internet della Rivista.

In caso di pubblicazioni (Monografie o Riviste) a firma congiunta, gli autori diversi dal Richiedente non possono appartenere al personale strutturato nel DiARC, nell'Ateneo o in altra Università italiana ed estera; possono invece appartenere a personale non strutturato (assegnisti di ricerca, titolari di borse di ricerca post-dottorato, dottorandi di ricerca, titolari di borse di ricerca, ecc.). La richiesta può quindi avere ad oggetto contributi per pubblicazioni a firma congiunta in cui gli autori siano:

- uno o più Richiedenti, così come definiti all'art. 2;
- uno o più Richiedenti insieme con uno o più ricercatori non strutturati secondo quanto specificato nel precedente periodo.

Per ciascuna pubblicazione, anche se a firma congiunta, non è possibile presentare più di una istanza di contributo.

Articolo 4 – Valutazione delle richieste

Una Commissione nominata dal Direttore/Direttrice del DiARC verifica la completezza della richiesta e accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e dei requisiti oggettivi della pubblicazione e propone al Direttore/Direttrice l'attribuzione del finanziamento.

Dopo tre mesi dall'accoglimento della richiesta, il destinatario del fondo deve comunicare alla Commissione lo stato di avanzamento della pubblicazione (sottomissione, stato di peer review, accettazione, ecc., per la pubblicazione in Riviste; editing, revisione bozze, ecc., per le Monografie). Il decorso di dodici mesi dall'accoglimento della richiesta senza che il prodotto di ricerca sia stato pubblicato comporta la decadenza del contributo, salvo la possibilità della Commissione di concedere una congrua proroga a fronte di una motivata e documentata istanza.

Articolo 5 – Pagamento dei costi di pubblicazione

Il DiARC provvede a saldare l'Editore per le spese di pubblicazione.

Nel caso in cui un articolo su rivista non venga accettato per la pubblicazione, il corrispondente contributo torna nella disponibilità del fondo ed è utilizzato per finanziare eventuali richieste non esitate a causa dell'esaurimento del fondo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.